

# **REGOLAMENTO INTERNO N° 4**

## **Oggetto: Funzionamento CTS - Comitato Tecnico Scientifico**

### Articolo 1 – Principi Generali

1.1 Il Comitato Tecnico Scientifico sovrintende alle attività scientifiche dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'Art. 16.III dello Statuto dell'Associazione.

1.2 Nell'ambito delle sue competenze, il Comitato Tecnico Scientifico può esprimere parere su ogni questione che gli venga sottoposta dai suoi componenti.

1.3 La composizione dei suoi membri è definita all'Art. 16.I dello Statuto.

1.4 Non è previsto alcun compenso per nessuno dei membri.

### Articolo 2 – Costituzione del Comitato Tecnico Scientifico

2.1. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione costituisce il CTS:

- (a) cooptando sei membri tra i Soci Ordinari, Aggregati o Onorari;
- (b) confermando il secondo membro proposto dal Centro di Coordinamento;
- (c) nominando, eventualmente, un membro esterno all'Associazione.

2.2 Il nuovo CTS è immediatamente operativo.

### Articolo 3 – Convocazione

3.1 Il CTS è convocato in presenza o in forma telematica almeno una volta al mese dal Presidente sulla base di un ordine del giorno.

3.2 La convocazione del CTS può essere richiesta da almeno quattro dei suoi membri, di cui un membro del Consiglio Direttivo, o dal Centro di Coordinamento, tramite i suoi rappresentanti nel CTS.

### Articolo 4 – Sedute

4.1 Una seduta del CTS è valida se vi partecipa la maggioranza semplice dei suoi membri, tra cui almeno tre membri eletti del Consiglio Direttivo e uno dei due rappresentanti del Centro di Coordinamento.

4.2 Il CTS è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un suo delegato scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

4.3 Il CTS decide con la maggioranza semplice dei presenti, tranne nei casi particolari previsti dal presente Regolamento. In caso di parità è attribuita prevalenza al voto del Presidente o, in sua assenza, del delegato.

4.4 Al termine di ogni seduta il Segretario dell'Associazione redige un verbale che riporta gli argomenti trattati e le delibere emesse. In caso di assenza del Segretario dell'Associazione, il Presidente, o il delegato, attribuisce le funzioni di Segretario a un altro membro del CTS per la singola seduta.

4.5 Il verbale di ogni seduta viene inviato a tutti i membri del CTS e approvato con maggioranza semplice nella seduta successiva.

4.6 Ciascun verbale viene pubblicato sul sito dell'associazione entro dieci giorni lavorativi dalla sua approvazione.

#### Articolo 5 – Gruppi di Studio

5.1 Entro un mese dalla costituzione del nuovo CTS, deve essere svolta la prima riunione del CTS, durante la quale il Centro di Coordinamento fornirà l'elenco e la composizione dei gruppi di studio attivi.

5.2 Per la creazione di un nuovo gruppo di studio, il CTS nomina un Responsabile e indica un membro del CTS che parteciperà alle attività del gruppo di studio. Il Responsabile dovrà preparare entro i termini fissati dal CTS la lista degli altri membri del gruppo di studio, che dovrà essere ratificata dal CTS.

5.3 Il CTS può chiedere al Responsabile di ciascun gruppo di studio di riferire sulle attività del gruppo.

5.4. Un gruppo di studio può essere sciolto dal CTS con una maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

#### Articolo 6 - Decadenza o Dimissioni

6.1 I membri del CTS restano in carica, salvo dimissioni, rimozione o decesso, fino al termine del loro mandato fissato in tre anni.

6.2 Le dimissioni di un membro del CTS devono essere inviate al Presidente dell'Associazione in forma scritta, che provvederà a inserire la comunicazione nell'ordine del giorno della prima riunione utile del CTS.

Il CTS può rifiutare le dimissioni con maggioranza dei due terzi. Nel caso in cui il dimissionario confermi la sua scelta, non è possibile un secondo rifiuto delle sue dimissioni. Il dimissionario può chiedere di non rendere pubbliche le ragioni delle dimissioni.

6.3. Un membro può essere rimosso dal CTS per violazione del Codice Etico, per assenza ingiustificata prolungata o per gravi motivi. La decisione di rimozione deve essere documentata, valutata e confermata con la maggioranza dei due terzi dei membri del CTS, tra cui almeno cinque membri del Consiglio Direttivo.

6.4 In caso di dimissioni, rimozione o decesso di uno o più membri del Consiglio Direttivo si procede all'integrazione scorrendo l'elenco dei candidati non eletti durante le ultime precedenti elezioni.

6.5 In caso di dimissioni, impedimento o decesso di un membro del CTS non appartenente al Consiglio Direttivo si procederà al reintegro entro un mese secondo le modalità previste all'Art. 2.